


Viabilità nei cantieri

L'art. 95 del D.Lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice, durante l'esecuzione dell'opera, cura la scelta dell'ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione.

Nei cantieri in cui è prevista la nomina del Coordinatore per la Sicurezza, egli dovrà prevedere nel PSC:

- le modalità da eseguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni,
- la viabilità principale di cantiere,
- le modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali,
- la dislocazione degli impianti di cantiere,
- le zone di carico e scarico e di deposito di attrezzature, stoccaggio materiali e rifiuti,
- le zone di materiali con pericolo d'incendio o esplosione.

Questa pianificazione viene rappresentata graficamente nell'allegato al PSC definito **LAYOUT** di cantiere che sintetizza le scelte del CSP rivolte all'allestimento delle aree di lavoro, accessi, percorsi ed attrezzature.



L'appaltatore, in base alla sua esperienza e alla sua organizzazione aziendale, potrà in ogni caso proporre al Coordinatore integrazioni al PSC finalizzate a meglio garantire la sicurezza dei lavori.

In ogni caso nella pianificazione della viabilità del cantiere bisogna tenere presente che:

- la viabilità pedonale va, per quanto possibile, separata da quella destinata ai mezzi d'opera, e tale distinzione può essere ottenuta con l'utilizzo di rete ad alta visibilità sostenuta da paletti;
- il piano di transito deve essere realizzato con materiali idonei ed opportunamente costipato; inoltre deve essere curato durante tutto l'arco dei lavori e mantenuto sgombero da materiali ed attrezzature che ostacolano la circolazione e possano essere causa d'inciampo per i pedoni e d'incidenti per i mezzi;
- è necessario imporre limiti di velocità per i mezzi;

- la viabilità dei mezzi d'opera va realizzata a distanza di sicurezza dai margini di scavo, dai ponteggi ed impalcature e in genere da tutti le zone dove il pericolo di urto od investimento possa arrecare danni a cose ed a persone;
- i posti fissi di lavoro, depositi, baraccamenti, impianti non devono interferire tra loro ed essere collegati attraverso percorsi il più lineari possibili;
- è d'obbligo l'utilizzo di cartellonistica ben visibile e, a seconda delle necessità, di segnalazioni luminose, semafori e, per particolari manovre dei mezzi, anche il supporto dell'uomo a terra con segnali gestuali.


Accesso agli scavi – All. XVIII al D.Lgs. 81/08

Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente dall'accesso carrabile; solo nel caso non fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato.


I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri.

Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità.

Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro.



LA LARGHEZZA DELLE RAMPE D'ACCESSO AL FONDO DEGLI SCAVI DEVE ESSERE TALE DA CONSENTIRE UN FRANCO DI ALMENO 70 cm. OLTRE LA SAGOMA D'INGOMBRO DEL VEICOLO.



QUALORA NEI TRATTI LUNGI VENGA LIMITATO AD UN SOLO LATO DEVONO ESSERE REALIZZATE PIAZZUOLE O NICCHIE DI RIFUGIO AD INTERVALLI NON SUPERIORI A 20 m LUNGO L'ALTRO LATO.